



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ, VALUTAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Allegato al D.R. n. ⁵¹ ~~749~~ - 14/1/2014

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 3 della Legge 3/7/1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30/12/2010, n. 240.
2. I Dipartimenti, previa assegnazione delle idonee risorse da parte degli organi centrali competenti, possono attivare le procedure di cui al presente Regolamento per la copertura di posti di ruolo di ricercatori a tempo indeterminato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1 ter, lettera e) del D.L. 31/1/2005, n. 7, convertito in Legge 31/3/2005; n. 43, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49 e secondo quanto previsto dal vigente Statuto di Ateneo.

Art. 2

Procedure

1. La richiesta di attivazione delle procedure di trasferimento di cui al presente Regolamento è avanzata dai Dipartimenti alla Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento nella quale devono essere indicati il numero dei posti da ricoprire, il settore scientifico disciplinare ed il settore concorsuale, l'impegno scientifico didattico richiesto ai candidati. La deliberazione deve altresì contenere il numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici. La proposta del Dipartimento sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di vacanza del posto è emanato con Decreto Rettorale, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è altresì diffuso mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università ed inoltre inviato al Ministero e all'Unione Europea per la relativa pubblicità sui rispettivi siti.

Art. 3

Avviso di trasferimento

1. L'avviso di trasferimento deve contenere il numero dei posti da ricoprire, il settore scientifico disciplinare e il settore concorsuale, l'impegno scientifico didattico richiesto ai candidati. L'avviso contiene altresì l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ, VALUTAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

può presentare per la partecipazione alla procedura.

2. Possono presentare domanda di trasferimento, indirizzata al Direttore di Dipartimento, entro e non oltre trenta (30) giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i ricercatori a tempo indeterminato che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore concorsuale e settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso o in altro settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione. Si richiama quanto previsto al successivo art. 4, comma 6.
3. Sono ammessi a partecipare alla procedura coloro che abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente pari a tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di trasferimento il curriculum vitae contenente anche il riferimento alle attività didattiche e scientifiche svolte, le pubblicazioni e i titoli che intendono far valere ai fini della partecipazione alla procedura di trasferimento.

Art. 4

Valutazione dei candidati

1. Entro sessanta (60) giorni dalla scadenza dell'avviso, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata per il trasferimento, sulla base delle valutazioni adottate da apposita commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e composta dallo stesso Direttore del Dipartimento, dai due vice Direttori e da altri due componenti appartenenti a qualunque ruolo, afferenti preferibilmente al settore scientifico disciplinare oggetto del bando.
2. La Commissione procede all'istruttoria tenendo conto del rilievo scientifico e del rigore metodologico dei titoli e del curriculum complessivo, didattico e scientifico del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nell'avviso.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento per la proposta di chiamata mediante trasferimento sui posti di ruolo di ricercatore a tempo indeterminato oggetto dell'avviso è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, riferita alle categorie titolate a votare la chiamata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, ed è depositata, unitamente alle domande e ai titoli dei candidati, presso la Direzione del Dipartimento.
4. Con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti, riferita alle categorie titolate a votare la chiamata, il Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.
5. Nel caso in cui il quorum di cui al terzo comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro 30 giorni ad una successiva riunione del Consiglio



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ, VALUTAZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

di Dipartimento. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

6. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore concorsuale e scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità, la proposta di chiamata contenente anche il passaggio di settore, prima di essere trasmessa al CUN, dovrà essere sottoposta al Senato Accademico.

7. La proposta di chiamata mediante trasferimento formulata dal Consiglio di Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. L'esito della procedura di valutazione è comunicato ai candidati entro 10 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, a cura del Direttore di Dipartimento.

9. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto.

10. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del decreto rettorale di trasferimento. Il trasferimento nel corso dell'anno accademico può essere disposto previa autorizzazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Disposizioni finali

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.